ALLEGATO "C" AL N. 4750 REP. N° 3112 RACC

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

"UILDM - UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE - Sezione di Bergamo ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

Art. 1 — Denominazione e sede

1.1 È costituita l'associazione denominata: "UILDM - UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE - Sezione di Bergamo - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)" non riconosciuta di seguito, in breve, "UILDM Bergamo".
UILDM Bergamo è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017 e del Codice civile.
1.2 UILDM Bergamo è articolazione territoriale di UILDM Nazionale, Ente Morale riconosciuto con D.P.R. 1.5.1970 n. 391, con sede legale in Padova, retta da un suo proprio Statuto e da un suo Regolamento Generale. Il presente Statuto ha, quindi, funzioni di recepimento di tali norme e allo stesso tempo di manifestazione esterna dell'identità di UILDM Nazionale nel territorio in cui opera UILDM Bergamo, che gode di piena e completa autonomia amministrativa, gestionale e finanziaria.
1.3 UILDM Bergamo utilizza in ogni comunicazione rivolta al pubblico e in qualsivoglia segno distintivo la locuzione "Organizzazione di Volontariato" o il relativo acronimo "ODV".

1.4 UILDM Bergamo ha sede legale in Bergamo, via Leonardo da Vinci 9 e la sua durata è illimitata.
1.5 UILDM Bergamo opera di norma nel territorio della provincia di Bergamo e nell'ambito della Regione Lombardia.
1.6 Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 — Finalità

2.1 UILDM Bergamo è un'associazione aconfessionale, apartitica e senza fini di lucro. Essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ispirando la sua azione ai principi del volontariato nei confronti delle persone con disabilità in generale e, in particolare, delle persone affette da distrofia muscolare e da altre patologie neuromuscolari affini.
UILDM Bergamo intende promuovere ogni iniziativa utile e necessaria per: soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie; rimuovere gli ostacoli di ordine materiale, sociale, economico, culturale e politico che, di fatto, limitano il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di autonomia delle persone con disabilità ed impediscono il pieno sviluppo della loro personalità e la loro piena partecipazione alle attività sociali, culturali, economiche e politiche.

Art 3 — Attività di interesse generale

3.1 UILDM Bergamo, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b. interventi e prestazioni sanitarie;
c. interventi e prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

3.2 Per il perseguimento delle finalità indicate all'Art. 2, UILDM Bergamo si propone di:

a. rappresentare le problematiche delle persone con disabilità, in particolare quelle affette da patologie neuromuscolari, presso le Istituzioni pubbliche e private e le organizzazioni di

qualsivoglia natura che operano nel settore dei diritti e dei servizi per le persone con disabilità, nonché presso l'opinione pubblica;

b. sollecitare gli interventi legislativi e operativi da parte delle autorità preposte ai vari livelli e settori che soddisfino le esigenze delle persone affette da patologie neuromuscolari e che ne eliminino l'isolamento e l'emarginazione promuovendo le necessarie modificazioni delle strutture dei servizi destinati a tutti j cittadini e limitando, quanto più possibile, il ricorso a strutture speciali e settoriali;

c. promuovere, collaborare e sostenere progetti, iniziative e attività di ricerca scientifica, svolgere attività di prevenzione e di erogazione di servizi riabilitativi per le patologie neuromuscolari e per altre patologie;

d. promuovere la raccolta di dati statistici e agire come centro di raccolta, classificazione e distribuzione di informazioni scientifiche, e di qualunque altro tipo, sulla distrofia muscolare e sulle altre patologie neuromuscolari affini, nonché curare e produrre pubblicazioni, riviste, notiziari d'informazione e aggiornamento su argomenti culturali e scientifici che rientrano nelle aree di interesse istituzionale, fornendo anche consulenze di esperti;

e. promuovere, collaborare, sostenere e gestire progetti, servizi e strutture, nell'osservanza delle normative vigenti, per la diagnosi clinica, la consulenza genetica, i trattamenti di riabilitazione, il trasporto, il sostegno psicologico, finalizzato all'integrazione sociale, scolastica, lavorativa, culturale e sportiva delle persone affette da distrofie muscolari, dalle patologie neuromuscolari affini o da patologie di altra natura, laddove possibile, compatibilmente con la loro congruenza;

f. promuovere la gestione diretta di Servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, di cui alle leggi vigenti in favore di persone con disabilità anche in regime di convenzione con Enti Pubblici o con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;

g. promuovere l'integrazione scolastica a ogni livello, nonché l'istituzione e la gestione di corsi di formazione professionale e favorire la qualificazione e lo sviluppo professionale e il reale inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità, con il riconoscimento del diritto dell'eguale partecipazione di tutti i cittadini al processo produttivo, creativo e di crescita culturale della società italiana;

h. sollecitare, favorire, o realizzare l'erogazione di servizi e le condizioni per un effettivo esercizio del diritto al lavoro;

i. agevolare la fornitura di strumenti, presidi e servizi funzionali e quant'altro necessario per raggiungere una reale e piena autonomia personale;

j. promuovere iniziative sportive utili e necessarie per garantire il diritto fondamentale di accedere all'educazione fisica e allo sport, dimensioni indispensabili per lo sviluppo della personalità, delle attitudini, della volontà e della padronanza di sé.

3.3 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.

Art. 4 — Attività diverse

4.1 UILDM Bergamo può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'Art. 3.1 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

4.2 Per il perseguimento dei propri scopi UILDM Bergamo potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 5 — Raccolta fondi

5.1 UJLDM Bergamo può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 — Ammissione

6.1 Possono aderire a UILDM Bergamo tutte le persone fisiche interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali e abbiano accettato lo Statuto e il Regolamento di UILDM Bergamo.
6.1 bis L'associazione può prevedere come associati anche l'ammissione di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato associate.
6.2 L'adesione a UILDM Bergamo è consentita anche ai minori, per i quali il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi;
6.3 Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
6.4 L'adesione a UILDM Bergamo si coordina con le modalità stabilite dal Regolamento Generale e dai provvedimenti di UILDM Nazionale. La qualità di socio si acquisisce con la formale approvazione della domanda scritta e il versamento della quota associativa, il cui importo è unico su tutto il territorio nazionale e viene stabilito dal Consiglio Nazionale UILDM.
6.5 L'ammissione a UILDM Bergamo è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei soci.
6.6 In caso di rigetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di ammissione, la deliberazione motivata deve essere comunicata all'interessato che, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, potrà chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea, o il Collegio dei Garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile.
6.7 Non possono essere soci i dipendenti di UILDM Bergamo e chi ha un rapporto patrimoniale organico con la stessa.
6.8 1 rapporti con i soci sono gestiti dalla Sezione UILDM territoriale di appartenenza.
6.9 Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita associativa.

Art. 7 — Diritti e doveri dei soci

7.1 La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di socio e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
7.2 UILDM Bergamo garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
7.3 Ciascun socio ha diritto di:

a. partecipare alle Assemblee e, se in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del Regolamento Generale UILDM, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali. È riconosciuto diritto di voto anche ai soci minorenni che, sino al compimento della maggiore età, lo esercitano per il tramite dei propri genitori; ogni socio ha diritto ad esprimere un voto. Agli Enti associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti associati e il criterio della proporzionalità è definito nel Regolamento interno.
b. essere informato sulle attività di UILDM Bergamo e controllarne l'andamento;
c. partecipare, in condizioni di eguaglianza e con pari opportunità, alla vita e all'attività di UILDM Bergamo;
d. conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

e. esaminare i libri sociali di UILDM Bergamo presso la sede, previa richiesta al Segretario;
f. accedere (nel rispetto degli orari) alle sedi delle altre Sezioni UILDM e alla sede Nazionale;
g. assistere alle Assemblee di ogni Sezione UILDM e a quelle nazionali.

7.4 Ciascun socio ha il dovere di:

a. osservare lo Statuto Nazionale e il Regolamento Generale UILDM, lo Statuto interno di UILDM Bergamo e il Regolamento di UILDM Bergamo, nonché le deliberazioni e le direttive impartite dagli organi sociali nazionali e di UILDM Bergamo;
b. collaborare con UILDM Bergamo, a qualsiasi livello, per il perseguimento degli scopi istituzionali, per il superamento di ogni discriminazione nei confronti delle persone con disabilità e per la loro piena inclusione sociale;
c. versare la quota associativa, il cui importo è unico su tutto il territorio nazionale e viene stabilito dal Consiglio Nazionale UILDM;
d. evitare qualsiasi atto o azione diretta o indiretta che possa arrecare ingiusto danno, morale o materiale, a UILDM Bergamo e denunciare fatti, atti e notizie di cui siano a conoscenza, che possano ledere la stessa.

7.5 Ai soci che contravvengano ai doveri del loro stato possono esser comminate le seguenti sanzioni disciplinari in relazione alla gravità della infrazione commessa:

a. censura
b. sospensione dello status di socio fino ad un massimo di dodici mesi.

La censura e la sospensione vengono comminate dalla Direzione Nazionale su iniziativa propria o su proposta di UILDM Bergamo.

Art. 8 — Perdita della qualifica di socio

8.1 La cessazione dell'appartenenza a UILDM Bergamo avviene per:

a. recesso unilaterale del socio. Il socio può in ogni momento recedere senza oneri da UILDM Bergamo dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate a UILDM Bergamo. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo al socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti di UILDM Bergamo;
b. decesso;
c. morosità nel pagamento della quota annuale;
d. radiazione o esclusione (art. 9 comma 2 Statuto Nazionale UILDM) La radiazione può essere adottata:

1) in caso di indegnità, di grave violazione dei doveri statutari ed in caso di comportamenti incompatibili con le finalità di UILDM Bergamo, tali da arrecare danni morali e/o materiali alla stessa;
2) per grave inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e del Regolamento.

La radiazione è comminata dall'Assemblea Nazionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 24 — comma 3 — del Codice civile. Il socio può impugnare il provvedimento disciplinare avanti al Collegio dei Probiviri entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

a. decadenza per sopravvenuta incompatibilità derivante da rapporto di dipendenza o da rapporto patrimoniale organico fra il soggetto e UILDM Bergamo;
b. scioglimento di UILDM Bergamo.

8.2 1 provvedimenti definitivi hanno effetto su tutto il territorio nazionale.

Art. 9 — Attività di volontariato

9.1 UILDM Bergamo si avvale nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
9.2 Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite nel Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con UILDM Bergamo.
9.3 1 volontari devono essere iscritti in apposito registro dei volontari.
9.4 1 volontari sono assicurati a norma di legge contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 10 — Organi sociali

10.1 Gli organi di UILDM Bergamo sono:

a. l'Assemblea dei soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente;
d. il Revisore legale unico (se ricorrono i limiti dimensionali ex art. 31/1 ° comma C.T.S.);
e. l'Organo di Controllo (se ricorrono i limiti dimensionali ex art.30/2 °comma C.T.S.)
f. il Collegio dei Garanti, se nominato.

10.2 Fatta eccezione per l'Organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate te spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 — Assemblea

11.1 UILDM Bergamo è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
11.2 L'Assemblea è l'Organo sovrano di UILDM Bergamo ed è composta da tutti i soggetti iscritti nel Libro soci, in regola con gli obblighi statutari e regolamentari. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione di UILDM Bergamo. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
11.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente di UILDM Bergamo o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
11.4 1 soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre soci. Le deleghe sono depositate in segreteria prima dell'inizio dei lavori Assembleari.
11.5 Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
11.6 All'Assemblea può partecipare l'Organo di controllo, con diritto di parola ma senza diritto di voto.

Art. 12 — Competenze dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

a. eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri soci;
b. eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c. approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
d. approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione del Presidente;
e. deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;

f. deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione a UILDM Bergamo, con la più ampia garanzia di contraddittorio;
g. ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
h. approvare il Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo;
i. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
j. eleggere i delegati all'Assemblea Nazionale;
k. discutere e deliberare su ogni altro argomento, relazione o proposta ad essa sottoposti dagli altri organi sociali o dai soci presenti.

12.2 L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
a. deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
b. deliberare lo scioglimento e la liquidazione di UILDM Bergamo con le modalità e le procedure stabilite dallo Statuto Nazionale, dal presente Statuto e dai provvedimenti degli Organi della UILDM Nazionale;
c. deliberare in ordine alle questioni proposte dai richiedenti l'Assemblea stessa.
d.

Art. 13 — Convocazione dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente di UILDM Bergamo almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze della stessa.
13.2 L'Assemblea ordinaria si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) dei soci, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
13.3 L'Assemblea si riunisce in via straordinaria su richiesta del Presidente, oppure del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi membri, o di almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto o dell'Organo di controllo.
13.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede di UILDM Bergamo. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.
13.5 L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 14 — Validità dell'Assemblea e modalità di voto

14.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.
14.2 L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
14.3 Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito Libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
14.4 In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito Libro dei soci.
14.5. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

ALESSANDRA MANGILI DI PAOLO

14.6 1 componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

14.7 1 soci che abbiano un interesse in conflitto con quello di UILDM Bergamo devono astenersi dalle relative deliberazioni.

14.8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

14.9 1 verbali delle riunioni dell'Assemblea sono conservati presso la sede di UILDM Bergamo per la libera visione di tutti i soci e trascritti nel Libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 — Consiglio Direttivo

15.1 Il Consiglio Direttivo è l'Organo di governo e di amministrazione di UILDM Bergamo. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

15.2 Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

15.3 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di non meno di 7 non più di 11 componenti eletti dall'Assemblea tra i soci. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.

15.4 Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

15.5 I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 anni e possono essere rieletti.

15.6 In caso di dimissioni, morte o decadenza, il componente viene surrogato dal primo dei non eletti: a parità di voti, subentra il socio con maggiore anzianità di iscrizione a UILDM Bergamo. Il Consiglio Direttivo rimane in carica, comunque, fino al suo rinnovo.

15.7 Alle sedute del Consiglio Direttivo può partecipare l'Organo di controllo, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

15.8 Alle sedute del Consiglio Direttivo può partecipare il Revisore legale unico con diritto di parola, ma senza diritto di voto

Art. 16 — Competenze del Consiglio Direttivo

16.1 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a. adottare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
b. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
c. amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
d. predisporre il Regolamento per la disciplina del funzionamento e delle attività di UILDM Bergamo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
e. adottare e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci il rendiconto preventivo, il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente;
f. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando le spese;
g. accogliere o respingere le domande scritte degli aspiranti soci;
h. deliberare in merito all'esclusione di soci;

i. proporre agli Organi Nazionali della UILDM l'adozione di sanzioni disciplinari;
j. eleggere tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente;
k. nominare tra i propri componenti il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
l. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
m. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e/o dai volontari e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio e dalla legge;
n. istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee;
o. nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte da UILDM Bergamo, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
p. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo stesso;
q. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto se necessaria al buon funzionamento di UILDM Bergamo purché non sia riservata all'Assemblea o ad altro Organo sociale della stessa, dallo Statuto e dalla legge;
r. proporre le modifiche dello Statuto di UILDM Bergamo.

Art. 17 — Funzionamento del Consiglio Direttivo

17.1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

17.2 Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

17.2 Bis Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

17.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 4 (quattro) volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti o l'Organo di controllo, se istituito.

In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

17.4 Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

17.5 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

17.6 Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel Libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 — Presidente

18.1 Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a scrutinio segreto nella seduta di insediamento e può essere rieletto.

18.2 Il Presidente:

a. ha la firma e la rappresentanza legale di UILDM Bergamo nei confronti di terzi e in giudizio alle condizioni stabilite dallo Statuto Nazionale e dal Regolamento Generale UILDM;
b. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie, sentito il parere del Tesoriere;
c. cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
d. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti UILDM Bergamo davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
e. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
f. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti da UILDM Bergamo;
g. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
h. esercita la sorveglianza sull'andamento morale ed economico di UILDM Bergamo.

18.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 19 — Vicepresidente

19.1 Il vicepresidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercita i poteri eventualmente delegatigli.

19.2 In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vicepresidente ne svolge tutte le funzioni.

19.3 Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 20 — Segretario

20.1 Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei Libri sociali garantendone libera visione al socio che lo richieda.

20.2 Il Segretario si occupa della tenuta della corrispondenza e dell'archivio di UILDM Bergamo.

20.3 Il Segretario collabora con il Presidente al disbrigo delle attività di gestione di UILDM Bergamo.

Art. 21 — Tesoriere

21.1 Compete al Tesoriere:

a. predisporre i bilanci e le relazioni che li accompagnano;
b. tenere i rapporti con l'Organo di controllo, se istituito o col Revisore legale unico;
c. provvedere alla gestione delle entrate e delle spese, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
d. controllare il sistema amministrativo-contabile di UILDM Bergamo in modo che venga assicurata. economicità, correttezza e trasparenza della gestione.

Art. 22 — Organo di controllo

22.1 Al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30-comma 2 D.Lgs. 117/2017, o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di controllo monocratico o collegiale formato da soggetti scelti tra le categorie di cui all'art. 2397 comma 2 Codice civile. A essi si applica l'art.2399 Codice civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo esercita le funzioni di cui all'art.30 commi 6-7 e 8 D.Lgs. 117/2017.

22.2 La funzione di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

22.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

22.4 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

22.5 1 componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 23 — Revisore legale unico

23.1 Al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30-comma 2 D.Lgs. 117/2017, o, in mancanza di esse, qualora lo ritenga opportuno, l'Assemblea nomina un Revisore legale unico, iscritto nell'apposito registro.

Art. 24 — Collegio dei Garanti

24.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

24.2 Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e UILDM Bergamo o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, ex bono et aequo e senza formalità di procedure.

Art. 25 — Libri sociali

25.1 UILDM Bergamo ha l'obbligo di tenere i seguenti Libri sociali:

a. il Libro dei soci;
b. il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
c. il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d. il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
e. il Libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito di UILD Bergamo.

25.2 1 Libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

25.3 1 verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 26 — Patrimonio e risorse economiche

26.1 Patrimonio e risorse economiche di UILDM Bergamo sono costituiti da:

a. quote sociali, una volta detratte le parti spettanti ad altre strutture (cfr. art. 13 c - comma 2 lett. c Statuto Nazionale UILDM);
b. contributi pubblici;
c. contributi privati;
d. rimborsi derivanti da convenzioni;
e. le somme derivanti da elargizioni, offerte, sovvenzioni, donazioni e lasciti testamentari non destinati a incremento del patrimonio, sottoscrizioni, raccolte pubbliche di fondi effettuate anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi, nonché eventuali proventi ed introiti che possono essere realizzati nell'esercizio delle sue attività, dei quali UILDM Bergamo venga legalmente in possesso;
f. i redditi dei beni patrimoniali di UILDM Bergamo che gestisce a titolo di comodato, detratte le relative spese di gestione;
g. rendite patrimoniali;
h. rimborsi delle spese effettivamente sostenute da UILDM Bergamo, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
i. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
j. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dal Regolamento;
k. beni mobili acquistati dalla UILDM Bergamo o conferiti da UILDM Nazionale o da altre Sezioni UILDM e/o da altri enti o persone fisiche e da eventuali avanzi netti di gestione;
l. ogni altro tipo di entrate e di beni ammessi ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e/o espressamente da altre Leggi vigenti;
m. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

26.2 È piena facoltà di UILDM Bergamo stabilire le modalità di raccolta di fondi da destinare alle proprie finalità, tenendo conto delle delibere nazionali, delle norme sulla trasparenza e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

26.3 È compito del Consiglio Direttivo evitare che modalità e forme di raccolta fondi possano essere lesive della dignità delle persone con disabilità o della UILDM.

Art. 27 — Gestione del patrimonio e delle risorse economiche

27.1 Il patrimonio sociale e le risorse economiche sono utilizzati da UILDM Bergamo, in piena autonomia, per il perseguimento degli scopi indicati all'Art. 2 nel rispetto dello Statuto Nazionale e del Regolamento Generale UILDM e in conformità alle deliberazioni e direttive impartite dagli organi sociali di UILDM Bergamo.

27.2 Il patrimonio di UILDM Bergamo, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

27.3 Ferme restando le specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale e del Regolamento Generale UILDM:

- UILDM Bergamo gestisce a titolo di comodato i beni immobili di proprietà di UILDM Nazionale e ubicati nell'ambito territoriale di operatività di UILDM Bergamo;

- eventuali modifiche, ristrutturazioni e/o adeguamenti di strutture, attrezzature e impianti alle normative vigenti (aventi a oggetto i beni di cui sopra) pure se a carico di UILDM Bergamo, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Nazionale UILDM;
- eventuali vincoli da parte della Direzione Nazionale UILDM riguardanti la gestione o la disponibilità di tal ni dovranno essere concordati con il Consiglio Direttivo di UILDM Bergamo;
- in caso di alienazione dei beni di cui sopra il ricavato netto è acquisito integralmente al patrimonio di UILDM Bergamo.

Art. 28 — Scritture contabili

28.1 Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili di UILDM Bergamo nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 29 — Esercizio sociale

29.1 L'esercizio sociale inizia il 1 ° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
29.2 Il bilancio consuntivo è redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato e secondo le indicazioni dello Statuto Nazionale, del Regolamento Generale UILDM e dei provvedimenti degli organi della UILDM Nazionale.
29.3 Il bilancio preventivo è redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo.
Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività prevista da UILDM Bergamo, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi.

Art. 30 — Bilancio sociale

30.1 Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, o, in mancanza di esse, qualora lo ritenga opportuno, UILDM Bergamo redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 31 — Divieto di distribuzione degli utili

31.1 È vietata la distribuzione anche indiretta di utili, di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 32 — Dipendenti e collaboratori

32.1 Eventuali rapporti tra UILM Bergamo e dipendenti sono disciplinati da contratti collettivi nazionali.
32.2 Eventuali rapporti tra UILDM Bergamo e collaboratori esterni retribuiti sono disciplinati dalla legge e dai provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo. UILDM Bergamo può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 33 — Modifiche dello Statuto di UILDM Bergamo

33.1 Le modifiche al presente Statuto (ad eccezione di quelle di adeguamento a norme vincolanti di legge) dovranno essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria dei soci di UILDM Bergamo, con le modalità di convocazione e voto previste dall'Art. 13.

Art. 34 — Scioglimento, estinzione, cessazione

34.1 Lo scioglimento, l'estinzione, o la cessazione di UILDM Bergamo per volontà dei soci (art. 24 - lettera a — Statuto Nazionale UILDM) viene deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci di UILDM Bergamo, con le modalità di convocazione previste dall'Art. 13, con la partecipazione, diretta o a mezzo delega, di almeno i 3/4 dei soci e con voto favorevole della maggioranza dei votanti.
34.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 35 — Regolamento di UILDM Bergamo

35.1 Il Regolamento di UILDM Bergamo predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea sarà reso noto per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi della sede sociale. I soci possono richiederne copia personale.

Art. 36 — Norma di rinvio

36.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto Nazionale e al Regolamento Generale UILDM, nonché alle norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, alla legge 6 giugno 2016, n. 106 e al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, alle norme del Codice civile.

Bettani Danilo